



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli  
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**74/2015**  
**Maggio/14/2015 (\*)**  
**Napoli 28 Maggio 2015**

***Dal 1° luglio 2015, come stabilito dalla Legge n° 190/2014, art. 1, commi 16 e 17, i buoni pasto elettronici saranno considerati esenti da imposta fino ad un limite massimo giornaliero di 7 euro.***

***L'attuale soglia di esenzione, pari ad euro 5,29 giornalieri, rimarrà applicabile ai soli buoni pasto in formato cartaceo.***

Come noto, il dettato dell'**art. 51, comma 2, lettera c) del Tuir 917/1986** espressamente indica che "non concorrono a formare il reddito le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (euro 5,29), le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione".

Orbene, **la Legge n° 190/2014**, art. 1, commi 16 e 17 (*id*: **Legge di Stabilità 2015**), è intervenuta stabilendo rispettivamente:

**Comma 16**: alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "di lire 10.240", sono sostituite dalle seguenti: "di **euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica**".

**Comma 17**: la disposizione di cui al comma 16 **entra in vigore il 1° luglio 2015.**

Pertanto, **alle modalità di erogazione del "servizio mensa"** o, in mancanza, all'indennità di pasto, conseguiranno le seguenti **diverse modalità di tassazione** :

a) per il **servizio mensa** (anche se gestito da terzi) **non vige alcun limite** e pertanto il relativo "valore in natura" non concorrerà alla formazione dell'imponibile previdenziale e fiscale;

b) per le prestazioni sostitutive del servizio mensa tramite **buoni pasto cartacei** il limite di esenzione giornaliero è pari ad **euro 5,29.**

All'uopo, l'importo del valore nominale del *ticket* che eccede tale limite costituisce retribuzione imponibile e non può mai essere considerato assorbibile dalla franchigia di 258,23 euro annui stabilita con riferimento ai beni ceduti o ai servizi prestati dal datore di lavoro.

c) per le prestazioni sostitutive del servizio mensa tramite **buoni pasto elettronici** il limite di esenzione giornaliero è pari ad **euro 7,00;**

d) per le **indennità monetarie di mensa**, se erogate agli addetti ai **cantieri edili**, ad altre strutture lavorative a **carattere temporaneo** o ad unità produttive ubicate in zone dove **manchino strutture** o servizio di ristorazione raggiungibili in pausa pranzo, il limite di esenzione giornaliero è pari ad **euro 5,29.**

E' utile ricordare che, **il buono pasto elettronico** rappresenta **l'evoluzione digitale del buono pasto cartaceo**, è un servizio di "mensa diffusa", fruibile mediante **carta magnetica** o a *microchip* nell'ambito di una rete dedicata di locali convenzionati provvisti di **terminale POS** in grado di leggere le *card*. Le carte elettroniche, consegnate dalla società emittitrice ai dipendenti dell'azienda cliente, sono configurate secondo i parametri indicati **dall'azienda cliente stessa, che può decidere, il giorno, l'ora e il luogo in cui il pasto può essere consumato.**

Con l'introduzione del buono pasto in formato elettronico **è permessa, quindi, una sola prestazione giornaliera di mensa, limitatamente ai giorni di effettiva presenza** in servizio e **nella fascia oraria prestabilita**, sicché la prestazione di mensa eventualmente non fruita nel giorno di maturazione **non**

**può essere recuperata nei giorni successivi** né, in ogni caso, può essere monetizzata.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PDN**